

## PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE

A NORMA DELL'ARTICOLO 71, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE E DEGLI ARTICOLI 48 E 49 DELLA LEGGE 25 MAGGIO 1970, N.352

FRESCURA LUCA, MENIA CORBANESE THOMAS, BELFI SEBASTIANO, ANGARANO DOMENICO DENIS, BALDON SAMUELE, BONALANZA SERENA, CARRER NOEMI, FAMÀ FEDERICA, OLIVOTTO LUCA, PELLIZZARI LORENZO, RONCEN EROS, SACCON SIMONETTA.

---

**“Legge Frescura – Menia Corbanese – Belfi: modifiche alla tabella A allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernenti la riduzione dell’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto relativa ai prodotti per l’igiene femminile e ad alcuni prodotti per la prima infanzia.”**

CARE CONCITTADINE E CARI CONCITTADINI! La presente proposta di legge di iniziativa popolare intende proporre una soluzione al problema della gravosa tassazione degli assorbenti femminili e di alcuni prodotti per l’infanzia, proponendo la riduzione dell’aliquota IVA dal 10% al 5%. Tali beni rappresentano una componente essenziale della spesa quotidiana per molte famiglie e il loro costo ha un impatto significativo, soprattutto per le fasce di popolazione economicamente più deboli e vulnerabili.

Attualmente l’IVA su beni essenziali come assorbenti, coppette mestruali, pannolini e altri prodotti per la prima infanzia è fissata al 10%, mentre quella dei seggiolini, necessari alla sicurezza dei bambini, è al 22%. Queste aliquote non tengono conto della rilevanza dei suddetti beni per le famiglie italiane, i quali incidono in misura rilevante sul bilancio familiare.

Con il presente disegno di legge e la contestuale riduzione dell’IVA al 5%, lo Stato affronterebbe una spesa annuale irrisoria di fronte al risparmio di più di 200 euro per le famiglie italiane. In Italia, secondo le stime, si spendono 380 milioni di euro all’anno solo per i pannolini.

Questa proposta di legge persegue vari obiettivi:

**SOSTENERE LE FAMIGLIE ITALIANE**, alleviando l’onere economico derivante dall’acquisto di beni essenziali;

**PROMUOVERE L’EQUITÀ DI GENERE**, riconoscendo il diritto delle donne a un accesso economicamente sostenibile a prodotti fondamentali per la salute e l’igiene personale;

**INCENTIVARE LA NATALITÀ**, riducendo il peso economico sulle famiglie con bambini in età infantile.

Il costo stimato per l’attuazione di questa misura è pari a 180 milioni di euro annui. Per garantire la sostenibilità economica dell’iniziativa, si propone di ridurre le dotazioni finanziarie attualmente destinate ai due rami del Parlamento.

Con la legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1, il numero dei parlamentari è stato ridotto di oltre un terzo, passando da 945 a 600 membri attuali. Questa legge costituzionale è stata approvata anche da un referendum costituzionale, che ha visto un’affluenza del 51,12% e una vittoria del “sì” con il

69,96% dei voti. Nonostante la significativa riduzione del numero di rappresentanti, le dotazioni annuali per Camera e Senato, pari rispettivamente a 943.160.000,00 euro e 505.360.500,00 euro, non sono state rimodulate sulla nuova struttura parlamentare. Si propone, pertanto, una riduzione delle dotazioni di Camera e Senato, per un totale di 180 milioni di euro, al fine di finanziare la riduzione dell'IVA senza compromettere altre voci del Bilancio dello Stato.

Il taglio dell'IVA sui prodotti per l'igiene femminile e di alcuni prodotti per la prima infanzia non riguarda solo le donne o le famiglie con figli piccoli, ma è una battaglia di civiltà che può essere vinta grazie al contributo di ognuno di noi. Per fare questo servono 50.000 firme.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### Art.1

*(Disposizioni concernenti la riduzione dell'aliquota IVA per prodotti per l'igiene femminile e alcuni prodotti per la prima infanzia)*

1. Alla tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Alla parte II-bis, dopo il numero 1-quater), sono aggiunti i seguenti:

⟨⟨ 1-quinquies) prodotti assorbenti e tamponi per la protezione dell'igiene femminile ;  
coppette mestruali;

1-sexies) latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto; pannolini per bambini; seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.⟩⟩

b) Alla parte III, il numero 65),114.1) e 114.2) sono abrogati.

### Art. 2

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 180 milioni, si provvede mediante il taglio delle dotazioni annue previste per Camera dei Deputati e Senato della Repubblica.